

# Gazzetta ufficiale

# C 130

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

### Comunicazioni ed informazioni

52° anno  
9 giugno 2009

---

Numero d'informazione      Sommario      Pagina

#### IV *Informazioni*

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione**

2009/C 130/01      Tassi di cambio dell'euro ..... 1

##### **Corte dei conti**

2009/C 130/02      Relazione speciale n. 3/2009 «Efficacia della spesa nell'ambito delle azioni strutturali relative al trattamento delle acque reflue per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006» ..... 2

##### INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2009/C 130/03      Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) ..... 3

---

**IT**

V    Avvisi

PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

**Commissione**

2009/C 130/04	Invito a manifestare interesse: selezione di esperti indipendenti per il programma «internet piu' sicuro» (2009-2013) a norma dell'articolo 179 bis del regolamento finanziario e dell'articolo 265 bis del regolamento recante modalità di esecuzione .....	5
2009/C 130/05	Invito a presentare proposte — EACEA N. 09/09 — Media — Promozione/Accesso al mercato .....	6

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA


**Commissione**

2009/C 130/06	Decisione n. 128, del 5 marzo 2009, relativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas — risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закон за подземните богатства), nel blocco 1-7 «Tarnak» (Търнак), situato nelle province di Pleven e Vratsa (Плевен и Враца), e alla notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione .....	8
2009/C 130/07	Aiuto di Stato — Regno Unito (Articoli da 87 a 89 del trattato che istituisce la Comunità europea) — Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE — ritiro di notifica — Aiuto di Stato C 7/2009 (ex N 162/2008) — Imposta sul mutamento climatico: estensione dei criteri di ammissibilità agli accordi sul mutamento climatico per quanto riguarda la fabbricazione di articoli in materie plastiche <sup>(1)</sup> .....	11

ALTRI ATTI

**Commissione**

2009/C 130/08	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari .....	12
2009/C 130/09	Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari .....	16



<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI E DAGLI ORGANI  
DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

8 giugno 2009

(2009/C 130/01)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,3866	AUD	dollari australiani	1,7590
JPY	yen giapponesi	136,53	CAD	dollari canadesi	1,5548
DKK	corone danesi	7,4465	HKD	dollari di Hong Kong	10,7491
GBP	sterline inglesi	0,87090	NZD	dollari neozelandesi	2,2337
SEK	corone svedesi	10,8925	SGD	dollari di Singapore	2,0230
CHF	franchi svizzeri	1,5166	KRW	won sudcoreani	1 731,15
ISK	corone islandesi		ZAR	rand sudafricani	11,3459
NOK	corone norvegesi	8,9360	CNY	renminbi Yuan cinese	9,4803
BGN	lev bulgari	1,9558	HRK	kuna croata	7,3164
CZK	corone ceche	27,000	IDR	rupia indonesiana	13 973,65
EEK	corone estoni	15,6466	MYR	ringgit malese	4,8829
HUF	fiorini ungheresi	287,19	PHP	peso filippino	65,877
LTL	litas lituani	3,4528	RUB	rublo russo	43,5215
LVL	lats lettone	0,7060	THB	baht thailandese	47,664
PLN	zloty polacchi	4,5563	BRL	real brasiliano	2,7388
RON	leu rumeni	4,2220	MXN	peso messicano	18,5345
TRY	lire turche	2,1594	INR	rupia indiana	65,9400

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## CORTE DEI CONTI

### **Relazione speciale n. 3/2009 «Efficacia della spesa nell'ambito delle azioni strutturali relative al trattamento delle acque reflue per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006»**

(2009/C 130/02)

La Corte dei conti europea informa che è stata pubblicata la sua relazione speciale n. 3/2009 «Efficacia della spesa nell'ambito delle azioni strutturali relative al trattamento delle acque reflue per i periodi di programmazione 1994-1999 e 2000-2006»

La relazione è disponibile, per essere consultata o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea: [www.eca.europa.eu](http://www.eca.europa.eu)

La relazione può anche essere ottenuta gratuitamente, in versione cartacea e CD-ROM, facendone richiesta alla Corte dei conti:

Corte dei conti europea  
Unità «Comunicazione e relazioni»  
12, rue Alcide De Gasperi  
1615 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO  
Tel.: +352 4398-1  
E-mail: [euraud@eca.europa.eu](mailto:euraud@eca.europa.eu)

oppure compilando un buono d'ordine elettronico su EU-Bookshop.

---

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) <sup>(1)</sup>**

(2009/C 130/03)

Requisiti nazionali esistenti e più rigorosi notificati conformemente al trattato che i Paesi Bassi possono mantenere fino al 1° giugno 2013 relativamente alle restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di taluni articoli, miscele e sostanze pericolosi di cui all'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela all'allegato XVII del REACH	Requisiti nazionali più rigorosi	Autorizzate dalla Commissione
31. (a) Creosoto; olio di lavaggio CAS 8001-58-9 EC No 232-287-5  (b) Olio di creosoto; olio di lavaggio CAS 61789-28-4 EC No 263-047-8  (c) Distillati (catrame di carbone), oli di naftalene; olio naftaleno CAS 84650-04-4 EC No 283-484-8  (d) Olio di creosoto, frazione di acenafene; olio di lavaggio CAS 90640-84-9 EC No 292-605-3  (e) Distillati (catrame di carbone) di testa; olio di antracene II CAS 65996-91-0 EC No 266-026-1  (f) Antracene (olio di) CAS 90640-80-5 EC No 292-602-7  (g) Acidi di catrame, carbone, grezzi; fenoli grezzi CAS 65996-85-2 EC No 266-019-3  (h) Creosoto del legno CAS 8021-39-4 EC No 232-419-1  (i) Olio di catrame a bassa temperatura, estratti alcalini; residui di estrazione (carbone), residui alcalini di catrame di carbone a bassa temperatura CAS 122384-78-5 EC No 310-191-5	<ul style="list-style-type: none"> <li>— Divieto di immissione sul mercato e di utilizzazione di legno trattato con creosoto per applicazioni comportanti il contatto di tale legno con le acque di superficie e sotterranee, indipendentemente dalla composizione del distillato (catrame di carbone).</li> <li>— Divieto di immissione sul mercato di prodotti usati o di riutilizzazione di vecchio legno trattato per applicazioni comportanti il contatto di tale legno con le acque di superficie e sotterranee, se rimosso dall'attuale luogo di applicazione, indipendentemente dalla composizione del distillato (catrame di carbone).</li> <li>— Divieto di immissione sul mercato di prodotti usati per riutilizzazione di vecchio legno trattato con sostanze e miscele contenenti:               <ul style="list-style-type: none"> <li>— una concentrazione di benzo(a)pirene dello 0,005 % o più in peso e</li> <li>— una concentrazione di fenoli estraibili con acqua del 3 % o più in peso <sup>(1)</sup>.</li> </ul> </li> </ul>	Decisioni 1999/832/CE <sup>(2)</sup> , 2002/59/CE <sup>(3)</sup> e 2002/884/CE <sup>(4)</sup> della Commissione

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

Denominazione della sostanza, del gruppo di sostanze o della miscela all'allegato XVII del REACH	Requisiti nazionali più rigorosi	Autorizzate dalla Commissione
42. Alcani, C <sub>10</sub> -C <sub>13</sub> , cloro (paraffine clorate a catena corta ) (SCCP); EC No 287-476-5 CAS 85535-84-8	Restrizione relativamente all'uso di paraffine clorate a catena corta: — come sostanze ritardanti di fiamma nella gomma, nelle materie plastiche o nei prodotti tessili; — come plastificanti in vernici, rivestimenti o sigillanti <sup>(5)</sup>	Decisione 2007/395/CE della Commissione <sup>(6)</sup>

<sup>(1)</sup> Decreto sui rivestimenti contenenti idrocarburi aromatici policiclici, adottato in applicazione della legge relativa alle sostanze chimiche [Besluit PAK-houdende coatings] (Staatsblad 1996, N. 304), modificata da ultimo dal decreto dell'8 febbraio 2003 (Staatsblad 2003, n. 104).

<sup>(2)</sup> GU L 329 del 22.12.1999, pag. 25.

<sup>(3)</sup> GU L 23 del 25.1.2002, pag. 37.

<sup>(4)</sup> GU L 308 del 9.11.2002, pag. 30.

<sup>(5)</sup> Decisione del 3 novembre 1999 che stabilisce norme che proibiscono taluni impieghi di paraffine clorate a catena corta. Staatsblad 1999, N. 478.

<sup>(6)</sup> GU L 148 del 9.6.2007, pag. 17.

## V

(Avvisi)

## PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

## COMMISSIONE

**Invito a manifestare interesse: selezione di esperti indipendenti per il programma «internet più sicuro» (2009-2013)**

a norma dell'articolo 179 bis del regolamento finanziario <sup>(1)</sup> e dell'articolo 265bis del regolamento recante modalità di esecuzione <sup>(2)</sup>

(2009/C 130/04)

**Descrizione**

La Commissione invita a presentare candidature per la selezione di esperti interessati a fornire assistenza tecnica in relazione al programma «Internet più sicuro» (Safer Internet) <sup>(3)</sup>. La Commissione redigerà un elenco di esperti che soddisfano i criteri illustrati in appresso.

L'obiettivo del programma «Internet più sicuro» è promuovere un uso più sicuro di internet e delle altre tecnologie della comunicazione, in particolare per quanto riguarda i minori, e lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Per maggiori informazioni sul programma in oggetto si invita a consultare il sito web: <http://ec.europa.eu/saferinternet>

**Compiti**

Gli esperti dovranno assistere la Commissione nella valutazione delle proposte pervenute in risposta agli inviti a presentare proposte e nell'esame dei singoli progetti «Internet più sicuro» nonché di progetti precedenti finanziati nell'ambito del programma «Safer Internet plus» <sup>(4)</sup>.

**Criteri per l'inserimento nell'elenco e la presentazione delle candidature**

Le candidature devono rispettare le condizioni e le istruzioni dettagliate disponibili in inglese nel sito internet sopra indicato.

I requisiti riguardano la nazionalità, i titoli, l'esperienza e le conoscenze linguistiche.

**Presentazione delle candidature**

Le candidature devono essere presentate attraverso lo strumento on line di registrazione degli esperti disponibile presso il seguente sito web: <http://ec.europa.eu/saferinternet>

**Data di scadenza dell'elenco compilato sulla base dell'invito a manifestare interesse**

L'elenco degli esperti rimarrà valido fino al 31 dicembre 2013. I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura in qualsiasi momento del periodo di validità dell'elenco, tranne che negli ultimi tre mesi di tale periodo.

---

<sup>(1)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002 (GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1525/2007 (GU L 343 del 27.12.2007, pag. 9).

<sup>(2)</sup> Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 del Consiglio, del 23 dicembre 2002 (GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1). Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).

<sup>(3)</sup> Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 118.

<sup>(4)</sup> Decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 maggio 2005 (GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 1).

**Invito a presentare proposte — EACEA N. 09/09****Media — Promozione/Accesso al mercato**

(2009/C 130/05)

**1. Obiettivi e descrizione**

Il presente invito a presentare proposte si basa sulla decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, relativa all'attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007).

Fra gli obiettivi della suddetta decisione del Consiglio si annoverano le seguenti azioni:

- agevolare e incoraggiare la promozione e la circolazione delle opere audiovisive e cinematografiche nell'ambito di manifestazioni commerciali, di mercati professionali e di festival audiovisivi in Europa e nel mondo, in quanto questi eventi possono avere un ruolo importante nella promozione delle opere europee e del collegamento in rete dei professionisti;
- incoraggiare il collegamento in rete degli operatori europei, sostenendo azioni comuni, imprese sul mercato europeo e internazionale, per mezzo di organismi nazionali di promozione, pubblici e privati.

**2. Candidati ammissibili**

Il presente invito è destinato alle società europee le cui attività contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del programma MEDIA secondo la descrizione fornita nella decisione del Consiglio.

I candidati devono avere la loro sede in uno dei seguenti paesi:

- i 27 paesi dell'Unione europea;
- i paesi dell'EFTA e dello SEE: Islanda, Liechtenstein, Norvegia;
- la Svizzera e la Croazia.

**3. Azioni ammissibili**

Il presente invito è destinato al sostegno di azioni e attività **che si svolgano nei paesi partecipanti al programma MEDIA.**

L'obiettivo è il sostegno di azioni aventi i seguenti fini:

- migliorare la circolazione delle opere audiovisive europee garantendo al settore audiovisivo europeo un accesso ai mercati professionali europei e internazionali;
- incoraggiare azioni comuni tra enti nazionali di promozione di film e programmi audiovisivi.

La durata massima dei progetti è di 12 mesi.

Le attività devono avere inizio tra il 1° gennaio 2010 e il 31 maggio 2010. Le attività devono terminare entro il 31 dicembre 2010.

#### 4. Criteri di aggiudicazione

Le candidature/i progetti ammissibili saranno valutati fino a un massimo di 100 punti in funzione dei seguenti criteri:

Dimensione europea dell'azione	30 punti
Impatto sulla promozione e sulla circolazione delle opere audiovisive europee	30 punti
Qualità e rapporto costo/efficacia del piano d'azione presentato	25 punti
Aspetti innovativi dell'azione	5 punti
Promozione delle opere audiovisive provenienti da paesi con scarsa capacità di produzione di audiovisivi	10 punti

#### 5. Bilancio

Il bilancio totale stimato concesso al cofinanziamento dei progetti ammonta a 1 500 000 euro.

Il contributo finanziario della Commissione non può essere superiore al 50 % del totale dei costi dell'azione.

L'Agenzia si riserva la possibilità di non attribuire tutti i fondi disponibili.

#### 6. Termine ultimo per la presentazione delle candidature

Il termine ultimo per l'invio delle candidature è fissato al 7 agosto 2009. Le domande devono essere inviate al seguente indirizzo:

Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura  
Invito a presentare proposte EACEA/09/09  
Att. sig. Costas DASKALAKIS  
BOUR 03/30  
Avenue du Bourget 1  
1040 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

Saranno accettate soltanto le candidature presentate utilizzando il modulo ufficiale, debitamente compilato, datato e firmato dalla persona autorizzata ad assumere impegni giuridicamente vincolanti a nome dell'offerente.

Le candidature inviate tramite fax o posta elettronica saranno respinte.

#### 7. Informazioni complete

Le linee guida dettagliate per i candidati, nonché i moduli di candidatura si trovano al seguente indirizzo <http://eacea.ec.europa.eu> Le candidature devono essere rigorosamente presentate utilizzando l'apposito modulo e contenere tutte le informazioni e gli allegati richiesti.

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE

DECISIONE N. 128

del 5 marzo 2009

relativa all'apertura di una procedura per concedere l'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas — risorse naturali del sottosuolo, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, terzo comma, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закон за подземните богатства), nel blocco 1-7 «Tarnak» (Търнак), situato nelle province di Plevén e Vraca (Плевен и Враца), e alla notifica relativa alla gara d'appalto per la concessione dell'autorizzazione

(2009/C 130/06)

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

HA COSÌ DECISO

Ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, dell'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, e dell'articolo 44, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo (Закон за подземните богатства), e visti l'articolo 4, paragrafo 2, comma 16, e il paragrafo 1, punto 24 bis, della legge sull'energia (Закон за енергетиката),

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA COSÌ DECISO:

1. È aperta una procedura per concedere l'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione di giacimenti petroliferi e di gas nel blocco 1-7 «Tarnak» su una superficie di 253,39 km<sup>2</sup> le cui coordinate sono i punti di confine dal n. 1 al n. 15 indicati nell'allegato.
2. L'autorizzazione di cui al paragrafo 1 viene concessa tramite una procedura di gara.
3. L'autorizzazione alla prospezione e all'esplorazione viene concessa per una durata di 5 anni dalla data di entrata in vigore del relativo contratto, con diritto di proroga ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 3, della legge sulle risorse del sottosuolo.
4. La gara per concedere l'autorizzazione di cui al paragrafo 1 si svolge il 150° giorno dalla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, presso la sede del Ministero dell'economia e dell'energia, all'indirizzo Ulica Triadica n. 8 a Sofia (Министерство на икономиката и енергетиката, ул. Триадица № 8, София).
5. Il termine per l'acquisizione del fascicolo relativo alla gara è fissato alle ore 17.00 del 120° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
6. Il termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara è fissato alle ore 17:00 del 130° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
7. Il termine per la presentazione dell'offerta è fissato alle ore 17.00 del 144° giorno successivo alla pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
8. Non è richiesta la presenza fisica dei candidati durante la procedura di gara.
9. Il costo del fascicolo di gara è fissato a 500 BGN. Il fascicolo è disponibile presso il Ministero dell'economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, stanza n. 802, per il periodo di cui al paragrafo 5.
10. I partecipanti alla gara devono rispondere ai requisiti di cui all'articolo 23, paragrafo 1, della legge sulle risorse del sottosuolo.
11. Le offerte dei partecipanti sono valutate sulla base dei programmi di lavoro presentati, degli strumenti e delle competenze in materia di tutela dell'ambiente, dei bonus e delle capacità finanziarie e gestionali possedute, come previsto dal fascicolo di gara.

12. Il deposito per la partecipazione alla gara è fissato a 10 000 BGN, pagabili entro il termine di cui al paragrafo 6 sul conto corrente del Ministero dell'economia e dell'energia, le cui coordinate sono indicate nel fascicolo di gara.
- 12.1. I candidati esclusi dalla partecipazione alla gara possono ottenere la restituzione del deposito versato entro 14 giorni dalla data di notifica della non idoneità a partecipare.
- 12.2. Il deposito versato dal vincitore della gara sarà trattenuto e i depositi versati dagli altri partecipanti saranno rimborsati entro 14 giorni dalla data di pubblicazione della decisione del Consiglio dei ministri nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria.
13. Secondo quanto previsto dal bando di gara, le candidature e le offerte dei candidati devono essere inviate al Ministero dell'economia e dell'energia, Ulica Triadica n. 8, Sofia, in lingua bulgara ai sensi dell'articolo 46 della legge sulle risorse del sottosuolo.
14. Le domande di partecipazione devono soddisfare le condizioni e i requisiti previsti dal fascicolo di gara.
15. La gara si svolge anche in presenza di un unico candidato idoneo.
16. Il Ministero dell'economia e dell'energia è autorizzato a:
  - 16.1. inviare il testo della presente decisione per la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Bulgaria e sul sito web del Consiglio dei ministri;
  - 16.2. nominare la commissione incaricata di organizzare e condurre la gara.
17. Entro il termine di 14 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è possibile ricorrere contro la presente decisione dinanzi alla Corte amministrativa suprema.

*Per il primo ministro*  
Meglena PLUGCHIEVA

*Primo segretario del consiglio dei ministri*  
Veselin DAKOV

Copia conforme,  
*Il direttore del gabinetto del primo ministro*  
Veselin DAKOV

---

## ALLEGATO

**ELENCO DELLE COORDINATE DEI PUNTI DI CONFINE DEL BLOCCO 1-7 «TARNAK»**

Coordinate geografiche (sistema di riferimento «1942»):

1.	43° 30' 59,664" N	23° 48' 00,012" E
2.	43° 31' 00,000" N	23° 52' 00,000" E
3.	43° 28' 00,000" N	23° 52' 00,000" E
4.	43° 28' 00,000" N	23° 57' 48,000" E
5.	43° 28' 32,000" N	23° 57' 48,000" E
6.	43° 28' 32,000" N	24° 00' 02,000" E
7.	43° 29' 03,000" N	24° 00' 02,000" E
8.	43° 29' 03,000" N	24° 08' 17,000" E
9.	43° 26' 42,000" N	24° 08' 17,000" E
10.	43° 26' 42,000" N	24° 12' 04,000" E
11.	43° 22' 59,880" N	24° 12' 04,000" E
12.	43° 22' 59,880" N	24° 00' 00,000" E
13.	43° 25' 59,880" N	24° 00' 00,000" E
14.	43° 25' 59,880" N	23° 48' 00,000" E
15.	43° 30' 59,664" N	23° 48' 00,012" E

---

**AIUTO DI STATO — REGNO UNITO****(Articoli da 87 a 89 del trattato che istituisce la Comunità europea)****Comunicazione della Commissione a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE — ritiro di notifica****Aiuto di Stato C 7/2009 (ex N 162/2008) — Imposta sul mutamento climatico: estensione dei criteri di ammissibilità agli accordi sul mutamento climatico per quanto riguarda la fabbricazione di articoli in materie plastiche****(Testo rilevante ai fini del SEE)****(2009/C 130/07)**

La Commissione ha deciso di chiudere il procedimento di indagine formale a norma dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE, avviato il 10 marzo 2009 relativamente alla misura succitata, prendendo nota del fatto che il Regno Unito ha ritirato la propria notifica il 10 marzo 2009.

---

## ALTRI ATTI

## COMMISSIONE

**Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(2009/C 130/08)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. La dichiarazione di opposizione deve pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione

## DOCUMENTO UNICO

## REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO

## «PESCA DI VERONA»

N. CE: IT-PGI-0005-0579-15.12.2006

IGP ( X ) DOP ( )

**1. Denominazione**

«Pesca di Verona»

**2. Stato membro o paese terzo**

Italia

**3. Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

**3.1. Tipo di prodotto (Allegato II)**

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

**3.2. Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di (1)**

L'IGP «Pesca di Verona», riferibile alla specie *Persica Vulgaris*, Mill, è riservata alle pesche a polpa bianca ed a polpa gialla, nonché alle pesche noci (dette anche nettarine) a polpa gialla delle cultivar a maturazione precoce, media e tardiva.

Sia le pesche che le pesche noci, dette anche nettarine, sono state da sempre commercializzate con l'unica denominazione «Pesca di Verona».

Le varietà ammesse sono suddivise per tipologia ed epoca di maturazione:

Pesche gialle: Rich May, Crimson Lady, Spring Belle, Royal Gem, Royal Glory, Vistarichn (precoci); Rich Lady, Rome Star, Zee Lady (medie); Kaweah (tardiva)

Pesche Bianche: Maria Bianca, Greta (medie); Tendresse, Tardivo Zuliani, Nichelini (tardive)

Pesche noci o nettarine gialle: Rita Star, Laura, Big Top (precoci); Venus, Stark Redgold, Sweet Red (medie); Sweet Lady (tardiva)

All'atto dell'immissione al consumo, la «Pesca di Verona» IGP deve presentare le seguenti caratteristiche qualitative:

- la forma dei frutti è rotondo — oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle;
- il colore dell'epidermide dei frutti di pesche e nettarine di Verona è molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovraccolore, rispetto al colore di fondo. In particolare per le pesche gialle è superiore al 70 % dell'intera superficie dell'epidermide, per le nettarine gialle è superiore al 60 %, per le pesche bianche superiore al 30 %;
- la polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità per la scarsa attività vegetativa delle piante e il particolare clima. Per le pesche gialle la durezza è superiore a 3,70 kg/cm<sup>2</sup>, per le nettarine gialle superiore a 4 kg/cm<sup>2</sup>; per le pesche bianche superiore a 3 kg/cm<sup>2</sup>;
- Il sapore è dolce per un residuo secco rifrattometrico minimo pari a 9,5 gradi Brix per le cultivar precoci, a 10,5 gradi Brix per le cultivar a media maturazione e 11,0 gradi Brix per le cultivar tardive;
- La qualità gustativa è equilibrata-subacida; per un indice di maturità, espresso come rapporto tra il grado zuccherino (gradi Brix) e acidità (meq /100 cc) superiore a 1,50 per le varietà subacide e a 0,70 per le varietà acide.
- Il calibro minimo dei frutti, per le cultivar precoci, è pari a 61 mm e, per le cultivar medie e tardive, a 67 mm.

Possono ottenere il riconoscimento IGP «pesca di Verona» soltanto le pesche e le pesche noci o nettarine appartenenti alle categorie «extrae» «I».

3.3. *Materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Non pertinente

3.4. *Alimenti per animali (solo per prodotti di origine animale)*

Non pertinente

3.5. *Fasi specifiche della produzione che devono avvenire nella zona geografica identificata*

Il Sistemi di impianto, forme di allevamento e tecniche di potatura invernale ed estiva devono essere adattati alle condizioni della zona di produzione al fine di favorire illuminazione ed arieggiamento di ogni parte della chioma degli alberi, e sono ammesse solo le forme di allevamento tipiche della zona, a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale, con inerbimento obbligatorio.

In considerazione della sensibilità delle pesche alle manipolazioni, la raccolta del prodotto avviene con almeno 3 stacchi e deve essere effettuata manualmente.

3.6. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, condizionamento, ecc.*

La «Pesca di Verona» IGP è confezionata o in vassoi sigillati mediante film plastico, o in cestini da 1 Kg e da 2 Kg, oppure in plateaux di cartone o legno o plastica delle dimensioni 30 × 40, 30 × 50 o 40 × 60.

E' commercializzata dal 10 giugno al 20 settembre con bollinatura sul 100 % del prodotto o in confezioni su cui è apposto il sigillo di garanzia in maniera tale che l'apertura della confezione comporti la rottura dello stesso sigillo.

### 3.7. Norme specifiche relative all'etichettatura

Sul prodotto e sulle confezioni, in particolare sul nastrino prestampato dei cestini, sul film prestampato nei vassoi, nonché sugli imballaggi (plateaux) e sui coupon (vassoi e cestini) dovrà essere riprodotto il logo della IGP «Pesca di Verona». In etichetta, sulle confezioni può essere riportata la tipologia Pesca o Pesca noce o Nettarina.

E' vietata ogni menzione aggiuntiva non prevista nel presente disciplinare di produzione. E' autorizzato l'uso del marchio aziendale tuttavia ogni indicazione diversa da «Pesca di Verona IGP» deve avere dimensioni significativamente inferiori a quelle utilizzate per «Pesca di Verona IGP».



Il logo è di forma circolare. Sul bordo è riportata, in alto, la scritta «Indicazione Geografica Protetta» ed in basso al centro l'acronimo IGP. All'interno del cerchio, è raffigurata una pesca che nasce dalla natura collinare del territorio di origine veronese. La scritta «Pesca di Verona» è arricchita da una bandierina all'interno della quale è indicato «dal 1584», data che contraddistingue la prima documentazione rinvenuta sulle pesche a Verona.

### 4. Definizione concisa della zona geografica

La zona di produzione della «Pesca di Verona» IGP è limitata alla provincia di Verona e in particolare comprende l'intero territorio dei Comuni di Bussolengo, Buttapietra, Castel d'Azzano, Mozzecane, Pastrengo, Pescantina, Povegliano, S. Giovanni Lupatoto, Sommacampagna, Sona, Valeggio sul Mincio, Villafranca, Castelnuovo del Garda, Lazise, Sant'Ambrogio di Valpolicella, San Martino Buon Albergo, Verona, Zevio.

### 5. Legame con la zona geografica

#### 5.1. Specificità della zona geografica

##### Fattori ambientali

La zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» è caratterizzata da un ambiente edafico altamente favorevole perché costituito dai terreni di origine fluvio-glaciale. Lo strato attivo di questi terreni, ricco di scheletro, raramente supera i 40 cm di spessore e poggia su banchi di ghiaia e sabbia che lo rendono perfettamente drenato e ben adatto alla coltivazione del pesco, che richiede un ambiente pedologico poroso e arieggiato.

Tutta la zona in cui viene coltivata la «Pesca di Verona» gode di un clima temperato e gradevole in ogni stagione dell'anno, grazie alla presenza del Lago di Garda, e particolarmente in quei mesi che tradizionalmente vengono annoverati tra quelli climaticamente più rigidi.

Fondamentale è anche la protezione esercitata dalle Prealpi, dai rilievi Berici ed Euganei, dal Monte Baldo e dalle altre pendici moreniche del Garda e dell'Adige. Le temperature minime invernali, raramente scendono sotto i -10 °C, riuscendo comunque a soddisfare il fabbisogno di freddo delle diverse cultivar. In genere le piogge cadono prevalentemente durante l'autunno e la primavera e le precipitazioni oscillano tra gli 800-1 000 mm annui.

### Fattori storici

La reputazione della «Pesca di Verona» ha origini assai antiche. Già Plinio in epoca Romana riferiva nelle sue opere del «pomo della lanuggine» coltivato in territorio Veronese. Andrea Mantegna raffigurava poi le pesche nella Basilica di S. Zeno a Verona (1400).

In un articolo di un giornale locale nel 1934 si coniava il motto «Mangiate le squisite pesche di Verona», motto che veniva riportato su cartelloni, striscioni, cartellini in tutti i migliori ristoranti, negli enti pubblici, nelle banche ecc. Tale denominazione veniva utilizzata per indicare sia le Pesche che le Pesche noci.

Oggi la «Pesca di Verona», ha una forte reputazione ed è la protagonista di importanti concorsi per il miglior prodotto, mostre pomologiche, feste locali tradizionali.

### 5.2. Specificità del prodotto

La «Pesca di Verona» IGP è caratterizzata da: forma dei frutti rotonda - oblata per le pesche gialle e pesche bianche, rotondo-oblunga per le nettarine gialle; il colore dell'epidermide dei frutti è molto esteso e intenso; caratteristica stimabile come sovracolore, rispetto al colore di fondo. La polpa è molto consistente, succosa, di sapore caratteristico dovuta al giusto equilibrio fra grado zuccherino e acidità.

### 5.3. Legame causale fra la zona geografica e la qualità o le caratteristiche del prodotto (per DOP) o una qualità specifica, la reputazione o altre caratteristiche del prodotto (per le IGP).

La «Pesca di Verona» presenta delle qualità e peculiarità determinate sia dalle caratteristiche dell'areale di produzione sia alla tradizionale e secolare opera dell'uomo.

In particolare, per quando riguarda le peculiari condizioni ambientali la significativa escursione termica, la vicinanza del lago, l'umidità che al mattino si deposita sui frutti, conferiscono all'epidermide della «Pesca di Verona» una colorazione brillante intensa e molto estesa rispetto all'intera superficie del frutto.

Inoltre l'ambiente edifico di origine fluvio-glaciale porta conseguentemente ad un limitato sviluppo vegetativo che favorisce l'illuminazione e l'arieggiamento della chioma e dunque ad avere frutti con tipica e intensa colorazione dell'epidermide, con giusto equilibrio tra grado zuccherino e acidità, pezzatura e consistenza della polpa.

Alle favorevoli condizioni ambientali si deve aggiungere l'azione dell'uomo, che grazie all'attività di miglioramento genetico, alle tradizionali forme di allevamento a «vaso basso veronese» e a «Y» trasversale, unite alle tecniche ormai consolidate di potatura verde e diradamento, consentono l'ottenimento di frutti dall'aspetto esterno inconfondibile e con un buon equilibrio tra acidi e zuccheri.

### Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

Questa Amministrazione ha attivato la procedura nazionale di opposizione pubblicando la proposta di riconoscimento della indicazione geografica protetta «Pesca di Verona» sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 64 del 17 marzo 2006. Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito internet

sul seguente link [www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search\\_Documenti\\_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg](http://www.politicheagricole.it/DocumentiPubblicazioni/Search_Documenti_Elenco.htm?txtTipoDocumento=Disciplinare%20in%20esame%20UE&txtDocArgomento=Prodotti%20di%20Qualit%E0>Prodotti%20Dop,%20Igp%20e%20Stg)

oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del Ministero ([www.politicheagricole.it](http://www.politicheagricole.it)) e cliccando poi su «Prodotti di Qualità» (a sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE (Reg. CE 510/2006)».

**Pubblicazione di una domanda a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari**

(2009/C 130/09)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla registrazione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro un termine di sei mesi dalla data della presente pubblicazione.

SCHEDA RIEPILOGATIVA

**REGOLAMENTO (CE) N. 510/2006 DEL CONSIGLIO**

**«PISTACCHIO VERDE DI BRONTE»**

**CE N.: IT-PDO-0005-0305-07.08.2003**

**DOP ( X ) IGP ( )**

La presente scheda riepilogativa presenta a fini informativi gli elementi principali del disciplinare.

**1. Servizio competente dello Stato membro:**

Nome: Ministero delle politiche agricole e forestali  
Indirizzo: Via XX Settembre n. 20  
00187 Roma  
ITALIA  
Tel. +39 0646655104  
Fax +39 0646655306  
e-mail: sacco7@politicheagricole.gov.it

**2. Associazione:**

Nome: Associazione Produttori Frutta Secca Sicilia Orientale «Le Sciare»  
Indirizzo: Via Matrice, 15  
95034 Bronte (CT)  
ITALIA  
Tel. +39 095691373  
Fax —  
e-mail: —  
Composizione: Produttori/trasformatori ( X ) altro ( )

**3 Tipo di prodotto:**

Classe 1.6.: Ortofrutticoli e cereali allo stato naturale o trasformati

**4. DISCIPLINARE:**

[sintesi dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006]

**4.1. Nome:**

«Pistacchio Verde di Bronte»

**4.2. Descrizione:**

La D.O.P. «Pistacchio Verde di Bronte» è riservata al prodotto, in guscio, sgusciato o pelato, delle piante della specie botanica «Pistacia vera», cultivar «Napoletana», chiamata anche «Bianca» o «Nostrale», innestata su «Pistacia terebinthus». E' ammessa una percentuale non superiore al 5 % di piante di altre varietà e/o di porta innesti diversi dal P. terebinthus. Tale percentuale è riferita all'insieme di tutte le piante presenti negli impianti. In ogni caso il prodotto derivante dalle piante di altre varietà, non appartenenti alla cultivar «Napoletana», sarà escluso dalla certificazione.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» DOP all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere, oltre alle comuni norme di qualità, alle seguenti caratteristiche fisiche ed organolettiche: colore dei cotiledoni verde intenso; rapporto di clorofilla a/b compreso tra 1,3 e 1,5; sapore aromatico forte, senza inflessione di muffa o sapori estranei; contenuto di umidità compreso tra 4 % e 6 %; rapporto lunghezza/larghezza del gheriglio compreso tra 1,5 e 1,9; alto contenuto di grassi monoinsaturi nei frutti (presenza predominante dell'acido oleico con il 72 %, seguito dal 15 % del linoleico e dal 10 % del palmitico).

#### 4.3. Zona geografica:

La zona di produzione del «Pistacchio Verde di Bronte», ricade nel territorio dei comuni di Bronte, Adrano, Biancavilla in Provincia di Catania, ad un livello altimetrico compreso tra i 400 e i 900 m s.l.m.

#### 4.4. Prova dell'origine:

Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la produzione, degli agricoltori e dei condizionatori, nonché attraverso la denuncia alla struttura di controllo dei quantitativi prodotti, è garantita la tracciabilità del prodotto. L'iscrizione nell'elenco dei produttori comporta l'assegnazione di un codice di identificazione individuando univocamente il conduttore e il pistacchieto associato allo stesso. Tutte le persone, fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

#### 4.5. Metodo di ottenimento:

Nella preparazione dei terreni, deve essere previsto il livellamento delle superfici, per facilitare il deflusso delle acque, le operazioni colturali e le concimazioni di fondo. Gli impianti possono essere sia specializzati che consociati. In abbinamento alle forme libere di allevamento delle piante «ceppaia», «vaso libero», è ammesso anche l'allevamento «monocaula», per agevolare la raccolta e le operazioni colturali. Nel territorio i pistacchieti insistono su terreno lavico, con limitatissimo strato arabile. Su tale tipo di substrato il terebinto (*Pistacia terebinthus*) cresce spontaneo e costituisce il principale portinnesto della specie «P. vera». Il portinnesto per nuovi impianti specializzati deve essere rappresentato dal *Pistacia terebinthus*. Le operazioni di raccolta, in relazione alle zone di produzione e all'andamento climatico, si svolgono dalla seconda decade di agosto alla prima decade di ottobre. La raccolta avviene manualmente. Entro le 24 ore successive alla raccolta i frutti devono essere smallati meccanicamente onde evitarne l'imbrunimento e l'eventuale contaminazione.

Successivamente il prodotto in guscio deve essere immediatamente essiccato alla luce diretta o con altri sistemi d'essiccamento, mantenendo la temperatura del prodotto compresa tra i 40 e i 50 °C, fino ad un'umidità residua del seme di pistacchio compresa tra il 4 ed il 6 %. Il prodotto essiccato deve essere messo in contenitori nuovi di juta, carta o polietilene ed evitare il contatto con pavimenti o muri, in locali ventilati ed asciutti. Lo stoccaggio può durare fino a 24 mesi dopo la raccolta. E' possibile sgusciare e/o pelare meccanicamente il pistacchio. E' assolutamente vietato utilizzare prodotti chimici per la conservazione del «Pistacchio Verde di Bronte» DOP.

#### 4.6. Legame:

La zona di produzione risulta caratterizzata da terreni di origine vulcanica e da un clima mediterraneo subtropicale, semiasciutto, con estati lunghe e siccitose, piovosità concentrata nel periodo autunnale ed invernale e notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte. Questi fattori pedoclimatici insieme al terebinto (*Pistacia terebinthus*) antropizzato in tale area, conferiscono al frutto particolari caratteristiche di qualità (colore verde intenso tipico del territorio, forma allungata, sapore aromatico e alto contenuto in acidi grassi monoinsaturi dei frutti), difficilmente riscontrabili in altre aree di produzione e nello stesso massiccio Etno. Questa particolare combinazione dei fattori pedologici e climatici e dei fattori umani contribuisce a conferire al Pistacchio Verde di Bronte DOP caratteristiche peculiari tali da rendere questa produzione unica nel suo genere.

In Sicilia, la coltivazione del Pistacchio Verde di Bronte in forma diffusa, si fa risalire al periodo della dominazione araba (VIII e IX secolo d.C.). Quando l'Impero Romano si disintegrò sotto l'impatto delle invasioni barbariche, la Sicilia fu conquistata dagli Arabi: Berberi della Tunisia, Musulmani, Negri del Sudan che descrissero la Sicilia come «il giardino del paradiso». Furono proprio gli Arabi a introdurre oltre alle coltivazioni dei limoni, delle arance, della canna da zucchero, del cotone, delle palme, del papiro, delle melanzane, quella del pistacchio. Ancora oggi il Pistacchio Verde di Bronte caratterizza e tipizza i dolci siciliani ed in particolare quelli dell'area catanese.

#### 4.7. Organismo di controllo:

Nome: Corfilcarni-GCC  
Indirizzo: Polo universitario dell'Annunziata  
98168 Messina  
ITALIA  
Tel. +39 090353659  
Fax +39 0903500098  
e-mail: stefano.simonella@corfilcarni.it

#### 4.8. Etichettatura:

Il prodotto viene immesso al consumo in imballaggi nuovi di diversa tipologia conformi alla normativa vigente, entro due anni dalla raccolta.

Il «Pistacchio Verde di Bronte» può essere immesso al consumo solo con il logo della Denominazione d'Origine Protetta apposto su ogni confezione. Deve figurare inoltre in caratteri chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta, la denominazione «Pistacchio Verde di Bronte».

Debbono inoltre comparire gli elementi atti ad individuare nome, ragione sociale, indirizzo del confezionatore, nonché l'eventuale nome delle aziende da cui provengono i frutti, il peso lordo all'origine e l'anno di produzione. È facoltativa l'indicazione della settimana di raccolta del prodotto. Il logo della D.O.P. è rappresentato dalla scritta Denominazione d'Origine Protetta D.O.P., dalla sottostante raffigurazione del vulcano Etna, dal frutto pistacchio e dalla sottostante scritta Pistacchio Verde di Bronte.

---







## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(\*) Vendita a numero:    - fino a 32 pagine:       6 EUR  
                              - da 33 a 64 pagine:     12 EUR  
                              - oltre 64 pagine:       prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**